



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



Ordinanza

Oggetto:

PALIO DI SAN VALENTINO DI DOMENICA 21 LUGLIO 2019 - ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI EX ART. 54 TUEL

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 25/06/2019 ad oggetto “*Palio di San Valentino 2019, approvazione del Protocollo d’Intesa*”, l’Amministrazione Comunale, a seguito di un preliminare percorso istruttorio condiviso, ha approvato il Protocollo d’Intesa con l’Associazione di Bientina ed il Suo Palio, per la realizzazione della manifestazione Palio di San Valentino 2019 che quest’anno si svolgerà il giorno 21.7.2019;
- tale protocollo d’intesa prevede altresì, nella ripartizione dei vari compiti/impegni delle parti, la pianificazione e attuazione di quanto prescritto dalla Questura di Pisa – Commissariato di Pontedera – a seguito degli incontri svolti in occasione della precedente edizione, presso lo stesso Commissariato tra l’Amministrazione Comunale, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale Unione Valdera e dirigenti tecnici del Comune di Bientina e dell’Unione Valdera, in cui appunto sono state disposte le misure e le prescrizioni necessarie di sicurezza, come da relativi verbali agli atti d’ufficio;
- non appartengono a questa autorità le considerazioni relative ai potenziali pregiudizi che dall’aggravamento delle situazioni sopra descritte, possano derivare per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante la rigorosa competenza definita in tale materia dall’articolo 2 del TULPS (Regio Decreto 18.6.1931, n. 773);
- appartengono a questa autorità le considerazioni relative all’aggravamento del rischio che potrebbe derivare per la sicurezza urbana dal deterioramento delle situazioni sopra descritte, sebbene nei termini della stretta contingibilità ed urgenza, per come stabilito dall’articolo 54, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2011; allo stesso modo appartengono a questa autorità le misure volte a prevenire le emergenze di cui all’articolo 50, comma 5, del TUEL

che, sebbene indirettamente, pure meritano considerazione nel presente atto;

- che le aree pubbliche interessate dagli eventi sono quelle ricadenti nel reticolo del c.d. *Centro Storico*;

CONSIDERATO CHE

- in esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, in sinergia con i Servizi Comunali e dell'Unione Valdera competenti, le altre figure professionali interessate e l'Associazione Bientina ed il suo Palio, hanno elaborato la pianificazione dell'evento in oggetto, agli atti d'ufficio, sia sotto l'aspetto organizzativo degli eventi, sia sotto l'ottica di una attenta pianificazione sulle strategie di sicurezza degli stessi;
- la potenziale e notevole affluenza di spettatori, visitatori e avventori nelle aree e spazi pubblici, esercizi commerciali e nei locali pubblici in ragione della festosa ricorrenza e delle favorevoli condizioni metereologiche proprie di una stagione estiva;

RILEVATO CHE

- il concentramento di persone, come risulta dall'esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dall'Amministrazione Comunale tale da costituire potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;
- tali oggetti in vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie, impongono successivamente la necessaria soluzione del problema della loro rimozione agli operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del loro servizio, al fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi, la cui rimozione deve essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operanti;
- gli eventi del 3.6.2017 verificatosi in Piazza San Carlo a Torino (TO) manifestano possibili fenomeni di panico nella popolazione determinati a prescindere dall'effettiva realizzazione di minacce terroristiche, quali scoppi, botti ed emissioni fumogene di origine non evidente o sconosciuta e le lesioni derivanti da detti fenomeni possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

PRESO ATTO

- dell'ordinanza n. 417 del 26.06.2019 a cura della Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Bientina -, alla quale si rimanda per una completa e dettagliata lettura, sono state disposte le necessarie misure di sicurezza stradale limitative della circolazione e della sosta veicolare nelle strade e piazze interessate dalla "Palio di San Valentino 2019";
- della relazione tecnica relativa alle misure di sicurezza adottate e della planimetria allegata al presente provvedimento, che riproduce lo stato progettuale della manifestazione, approvato dalla Commissione di Vigilanza in data 12.06.2019;
- della circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli in particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto, altresì, che l'articolo 743 del "Codice della Navigazione" chiarisce il concetto di aeromobile e ricomprende, nella sua definizione, i mezzi aerei a pilotaggio remoto o APR, cioè i comunemente detti *droni*;

RITENUTO

- che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come di danni alle cose, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto alla vendita di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri in vetro ricadenti nel Centro Storico;
- conseguentemente necessario dare seguito ad una mirata regolamentazione della vendita e della somministrazione, anche gratuita delle bevande alcoliche, nonché a una limitazione dei liquidi trasportabili in recipienti frangibili e potenzialmente adoperabili come strumenti di offesa, alla fine della salvaguardia della sicurezza urbana, nonché di più precise indicazioni dal punto di vista della attività commerciali e di somministrazione;
- doveroso limitare la vendita, la somministrazione e la cessione a qualunque titolo di bevande superalcoliche nelle aree e nelle zone ricadenti nel Centro Storico;
- necessario evitare l'uso di materiali esplosivi o fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico nelle persone presenti nell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe. Tale pratica, peraltro, risulta già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per esigenze di quiete pubblica ai sensi dell'articolo 66, 1° comma, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bientina, che recita: *"Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi."* In questo delicato periodo è opportuno rinnovare il divieto in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico, ricadenti nel Centro Storico, con particolare attività di vigilanza allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;
- di dover evitare, per ragioni di viabilità e sicurezza urbana, possibili danni a persone e cose vietando l'uso del sorvolo di droni e aeromobili similari;

RITENUTO, ALTRESI', OPPORTUNO

- oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità personale e delle sanzioni previste;
- attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine;
- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi;

VISTO

- il regio decreto 773/1931 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*;
- il regio decreto 327/1942 e ss.mm.ii. *"Codice della Navigazione"*;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii. *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. *"Testo Unico Enti Locali"* all'articolo 50 e, soprattutto, all'articolo 54, il cui comma 4° recita *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. ... "*;

- **il decreto legislativo 58/2010 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici";**
- **il d.l. 158/2012 convertito in legge 189/2012, c.d. d.l. Balduzzi;**
- **la legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";**
- **il regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" (Edizione 2 del 16.7.2015 così come modificato dall'emendamento 3 del 24.3.2017);**
- **la delibera della Giunta Comunale n. xx del 3.7.2018 avente a oggetto "Palio di San Valentino 2018, approvazione del Protocollo d'Intesa";**

DATO ATTO

- **che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all'Ill.mo Sig. Prefetto di Pisa così come previsto dal comma 4° del sopra richiamato articolo 54 "...I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";**

PRESO ATTO

- **che in base a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 241/1990, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;**
- **che in base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 241/1990 "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;**

ORDINA

per i motivi indicati in premessa **dalle ore 15:00 alle ore 22:00 del giorno 21.7.2019 e comunque sino a cessata manifestazione e connesse esigenze nelle aree interessate dall'evento "Palio di San Valentino 2019"**, comunque ricadenti nel reticolo del c.d. *Centro Storico* come delimitate in planimetria agli atti d'ufficio:

- 1. Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro;**
- 2. Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all'interno dei locali. E' vietata la somministrazione in contenitori di vetro nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenti ancorchè regolarmente autorizzate. La somministrazione in contenitori di vetro è ammessa solo all'interno dei locali;**
- 3. Il divieto di consumo e di possesso di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico;**
- 4. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (per tali si intendono quelle con contenuto alcolico superiore al 21% del volume così come indicato dall'articolo 1, comma 2 della legge 125/2001);**
- 5. Il divieto di cessione di bevande alcoliche e superalcoliche anche a titolo gratuito, da parte di soggetti diversi dagli esercizi autorizzati;**

6. **Il divieto assoluto di sorvolo** di mezzi aerei a pilotaggio remoto o APR;
7. **Il divieto di far uso di materiali esplosivi**, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
8. **Il divieto di far uso di fuochi pirotecnici**, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
9. **Il divieto di far uso di fuochi pirotecnici** anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al d.lgs 58/2010;
10. **E' VIETATO UTILIZZARE**, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, apparecchi elettrici, a fiamma libera, bracieri, fuochi e attrezzature di ogni tipo per la cottura degli alimenti.

AVVERTE CHE

- **L'inosservanza delle predette prescrizioni è punita**, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, **con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 400,00**, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 13 legge 689/1981;
- **Le forze di Polizia Statali e Locali**, nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo svolga funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria, facciano rispettare la presente ordinanza ben potendo procedere alle ispezioni di sacchi o zaini per il controllo dei divieti di cui e al sequestro ai sensi dell'articolo 13 legge 689/1981 dei contenitori difformi da quanto previsto, con immediata dispersione dei contenuti nella rete fognaria cittadina;
- L'inosservanza della prescrizione imposta per i mezzi aerei a pilotaggio remoto o APR, sia punita con l'applicazione della normativa ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del velivolo.

MANDA

- Copia della presente Ordinanza all'Ill.mo Sig. Prefetto di Pisa, oltre che per le valutazioni di spettanza anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione (articolo 54 commi 4° e 9° TUEL), dando atto della ravvisata necessità di valutare l'adozione di misure di assicurazione del presente provvedimento;
- A tal fine si chiede all'Ill.mo Sig. Prefetto di Pisa di disporre il concorso delle Forze di Polizia, nell'evidenza della insufficienza della forza disponibile presso il Comando Polizia Locale Territoriale e così nei contermini; forza comunque messa a disposizione per l'esecuzione ed attuazione del presente provvedimento (articolo 54 comma 4° TUEL);
- Copia della presente Ordinanza al Sig.re Questore di Pisa per quanto di sua specifica competenza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 121/1981, anche ai fini del coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica, dandosi atto che – in caso di adozione di suoi provvedimenti consequenziali – il personale di Polizia Locale resta a sua disposizione operativa per i fini di cui al presente atto;

- Copia della presente Ordinanza al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Pontedera, al Comando Compagnia del Corpo della Guardia di Finanza di Pontedera e al Comando Polizia Territoriale di Bientina per il concorso nell'assicurazione della presente ordinanza;
- Copia della presente Ordinanza alla Dirigente competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bientina e allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valdera.

RENDE NOTO CHE

- Che il presente provvedimento sarà efficace con la procedura di pubblicazione all'albo e mediante il sito internet del Comune di Bientina;
- La presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto e garantito dalla legge 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"; e dal d.lgs 33/2013 "**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: "Ufficio SUAP – Patrimonio" del Comune di Bientina (rammentando che dal **01.01.2014 l'esercizio della funzione di Sportello Unico per le Attività Produttive è stato trasferito all'Unione Valdera**);
- Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990, è il Comandante della Polizia Locale Territoriale del Comune di Bientina, Ispettore Andrea Trovarelli;
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR Regione Toscana) entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Li17/07/2019

IL SINDACO
CARMASSI DARIO



Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

